



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PEPE, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, ROMEO, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BERGESIO, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MINASI, MOLLAME, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RUFA, SAPONARA, SUDANO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2022

Disposizioni in materia di zone economiche speciali, regimi fiscali e procedimentali

ONOREVOLI SENATORI. – La perdurante emergenza sanitaria mondiale, che ha caratterizzato gli ultimi due anni e che si è trasformata in una vera emergenza sociale ed economica i cui effetti saranno ancora più visibili con il trascorrere dei mesi a venire, ha causato notevoli difficoltà in tutti i settori della società. Il quadro economico e sociale italiano è caratterizzato, alla metà del 2021, dai contraccolpi negativi della crisi derivata dall'emergenza sanitaria, ma anche dal delinarsi della ripresa dell'attività economica. La recessione globale è stata violenta e di breve durata, con un immediato rimbalzo favorito dalle misure di sostegno e ulteriori pause dovute ai provvedimenti di contenimento del contagio. I mesi più recenti vedono il convergere di tutte le principali economie verso un sentiero di veloce recupero a cui il nostro Paese sembra essersi agganciato.

Le implicazioni di natura economica possono essere ancora più devastanti se non si riesce a porre in essere quelle misure di politica economica efficaci, attraverso l'utilizzo di strumenti di trasmissione della politica innovativi e straordinari.

Nelle regioni del meridione d'Italia ancora più accentuato è l'effetto di tale condizione, deprimente risulta essere il dato degli aggregati macroeconomici, a titolo esemplificativo, nello scorso mese di giugno, nel comparto dei servizi, in Italia, sono stati persi 810.000 posti di lavoro rispetto all'anno precedente e i settori che hanno registrato la più allarmante espulsione di forza lavoro sono stati il commercio, con una riduzione di 191.000 unità rispetto al 2019, e i servizi di alloggio e di ristorazione (-246.000 unità, pari al 16,2 per cento degli occupati).

In questo drammatico scenario preoccupano non poco le prospettive occupazionali nelle regioni meridionali. Veniamo da un prolungato *lockdown* che ha visto la chiusura di migliaia di imprese: quasi sei famiglie su dieci temono di rimanere senza uno stipendio e il 26 per cento di esse ha dovuto fare fronte alla sospensione di un'attività familiare.

Da qui la pressante necessità di rilanciare il tessuto produttivo delle aree del Mezzogiorno per cui è fondamentale utilizzare a pieno lo strumento ZES (zona economica speciale) al fine favorire l'insediamento di nuove realtà produttive nelle ridette ZES, ossia in quelle aree geograficamente delimitate che presentino un nesso economico funzionale e comprendano almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Secondo alcune stime, nel mondo esistono circa 2.700 ZES distribuite in aree molto diverse tra loro per collocazione geografica, assetto politico e modello economico. In Europa, il caso probabilmente più emblematico è quello della Polonia, che vanta 14 ZES, i cui effetti positivi si sono manifestati non solo all'interno delle aree sottoposte al regime economico speciale, ma sull'intera economia del Paese, generando un effetto propulsivo che tende a prolungarsi e a creare condizioni economiche migliori e più stabili. Tra i risultati più significativi si annoverano la crescita dell'occupazione, la disponibilità a investire nell'innovazione tecnologica, l'insediamento nell'area di nuove attività produttive e la promozione delle esportazioni.

In Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cosiddetto «decreto Mezzogiorno», che ha previsto l'istituzione di ZES connettendo zone a vocazione industriale-logistica con aree portuali di rilevanza nazionale e internazionale, situate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, il decreto-legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione – come definite dalla normativa europea – e, con l'entrata in vigore del successivo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, in materia di istituzione di ZES, si è prevista l'istituzione di tali zone solo nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le ZES sono concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate e possono essere attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previa presentazione di un adeguato progetto di sviluppo. L'obiettivo è quello di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti, alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel mare Mediterraneo, creando o ampliando le zone di sviluppo industriale in un'ottica di miglioramento del livello di ricchezza e di occupazione di quelle aree.

Ma lo strumento ZES ad oggi non ha dato per niente i risultati sperati, dal 2018 ad oggi pochi sono gli imprenditori che hanno scelto di localizzare o delocalizzare la produzione con la creazione di nuove realtà produttive nei perimetri ZES, tale dato negativo rispetto alle aspettative rende plastica la necessità di intervenire con una norma più moderna ed adatta ai tempi ed al contesto storico.

Il presente disegno di legge mira, quindi, a modificare la struttura normativa contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, individuando una nuova figura, quella del coordinatore nazionale che ha la funzione di raccordo tra le ZES ed è un facilitatore dei processi di internazionalizzazione delle ZES, cioè rendere la ZES un vero e forte attrattore di investitori, anche esteri. La nomina del coordinatore nazionale trae origine dall'esigenza di individuare un soggetto che elimini eventuali fattori che generano competizione tra le ZES regionali, attui un'azione di coordinamento tra le stesse al fine di eliminare le asimmetrie informative e faciliti un'azione sinergica tra le ZES e le autorità del governo centrale. Vengono definiti compiti ruolo e funzioni del commissario straordinario per dare uno strumento chiaro ed esaustivo ed allo stesso tempo snello e flessibile rispetto alle esigenze dell'ecosistema, ma soprattutto per facilitare la messa in funzione del pacchetto allocativo ZES al fine di raggiungere l'obiettivo di una rapida attuazione per favorire la crescita e lo sviluppo economico sia in termini quantitativi che qualitativi e sono rideterminati i termini della nomina nel caso non si arrivi ad un'intesa tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della regione o delle regioni in caso di ZES interregionale, per la nomina del commissario regionale ZES; il termine è stato ridotto da sessanta a trenta giorni. Tale riduzione è dettata dall'esigenza di un'accelerazione per il funzionamento delle ZES.

La disposizione che prevedeva la possibilità del commissario straordinario ZES di assumere le funzioni di stazione appaltante nel caso le parti lo richiedessero viene modificata con la diretta assunzione della funzione di stazione appaltante. Detta nuova previsione da luogo all'eliminazione a monte di possibili ostacoli nel caso in cui le parti interessate non diano luogo alla richiesta di

delegare le funzioni al commissario straordinario.

Tale circostanza è di fondamentale importanza vista la necessità di attuare con celerità il programma di investimenti previsti nel PNRR e l'opportunità derivante dalla spinta propulsiva all'attuazione dei programmi e degli investimenti che a ragion veduta ogni singola ZES deve offrire ai potenziali investitori, nazionali ed internazionali.

Viene assegnata autonomia contabile, finanziaria e amministrativa al commissario straordinario, consentendogli così di utilizzare i fondi disponibili per il funzionamento della struttura organizzativa.

Tale disposizione si rende necessaria per consentire un'operatività di base alla struttura commissariale, ai fini delle ordinarie spese di gestione e della promozione della ZES, intesa sia come attività di rappresentanza, che per la realizzazione di incontri atti a favorire nuove sinergie con interlocutori interni ed esterni.

Si consente, quindi, alla struttura commissariale di dotarsi di un'autonomia sufficiente dal punto di vista organizzativo e gestionale, evitando al contempo di aggravare le finanze pubbliche di eccessivi oneri finanziari che potrebbero generarsi in mancanza di una autonomia funzionale.

Successivamente, si introduce un regime fiscale differenziato, una forfetizzazione dell'aliquota riferita alle imposte sui redditi delle società (IRES) per le imprese che operano in area ZES.

Un'esenzione è stata prevista, invece, sia per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che per l'imposta municipale unica (IMU) e per il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Tale innovazione consente di creare quei fattori di stimolo che, colti dalle imprese come opportunità vantaggiose, si traducono in incrementi del prodotto interno lordo, essenzialmente il risparmio ottenuto da una ri-

duzione implica sempre maggiore possibilità di spesa in investimenti e in occupazione.

Sono previste anche condizioni per l'ottenimento delle ridette agevolazioni tese a tutelare da eventuali discrasie e incoerenze funzionali e preservare le finalità dello strumento normativo.

Le modifiche sostanziali sono essenzialmente le seguenti:

un'imposta sul reddito delle società (IRES) fissa pari al 10 per cento per i primi sette periodi di imposta, a partire dall'ottavo anno l'imposta sul reddito delle società è fissata nella misura del 15 per cento per ulteriori sette anni e dal quindicesimo anno l'imposta è fissata nella misura del 20 per cento;

esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta;

esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per cinque anni per gli immobili strumentali e funzionali all'attività d'impresa e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 70 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo e nono anno al 20 per cento.

La novità più significativa è l'eliminazione dell'applicazione del regime *de minimis* ma vi è il rispetto di alcune condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo

di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno quattordici anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno quattordici anni;

c) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Per inquadrare in un'ottica di insieme le risorse disponibili e previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nei vari fondi europei viene prevista la istituzione di un fondo unico ZES per rendere possibile all'occhio dell'investitore una visione chiara e netta anche delle possibilità di incentivi resi in termini di finanza agevolata ma anche di risorse nazionali disponibili.

Un forte ed incisivo intervento modificativo che rappresenta uno dei pilastri fondamentali della legge istitutiva sulla ZES è la semplificazione amministrativa, dove la stessa trova la massima espressione innovativa nell'autorizzazione unica rilasciata dal commissario straordinario che raccoglie tutte i permessi e le licenze per operare in ambito ZES, nonché la possibilità di istituire zone a burocrazia zero (ZBZ) all'interno delle ZES, ad appannaggio delle regioni che individuano le norme ed i regolamenti per l'operatività della stessa ZBZ.

Tale necessità trova la ragione nella necessità di prevedere aree dove forte risulta essere lo stimolo dato dall'elevato tasso di sburocratizzazione per facilitare l'insediamento di nuove realtà produttive anche a forte impatto innovativo.

Per fini di chiarezza, si puntualizza sin da subito che in ambito nazionale ed europeo sono presenti fundamentalmente due tipologie di zone franche, le zone franche urbane (ZFU) e le zone franche doganali (ZFD).

L'introduzione di aree doganali intercluse all'interno delle ZES e delle zone logistiche semplificate (ZLS) trova coerenza istitutiva e applicativa di tali « strumenti economici e fiscali », nella possibilità di sviluppare la forte potenzialità delle ZES in ambito estero e transazionale e di amplificare la forza attrattiva che l'esenzione generata dal regime fiscale delle ZFU esplica sui tributi erariali e su un tributo proprio derivato (dazi e IVA) il cui presupposto viene realizzato con l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Altro strumento di politica fiscale contenuto nel disegno di legge che trova continuità concettuale con l'asse portante della politica economica e ambientale è la possibilità di istituzione di zone franche energetiche al fine di generare un impulso attrattivo verso produzioni ad elevata sostenibilità ambientale.

La nuova formulazione sul silenzio assenso prevede il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza termini di interruzione che molto spesso, lasciano spazio ad inutili e dannose perdite di tempo per gli investitori e costituiscono un fattore di ostacolo agli operatori economici che intendono investire.

L'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 introduce il procedimento di autorizzazione unica, che sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni, pareri, eccetera, mantenendo il rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

L'autorizzazione unica può costituire, se necessario, anche una variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del Piano paesaggistico regionale.

L'autorizzazione unica è rilasciata dal commissario straordinario all'esito di un'apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano le amministrazioni interessate. I termini per la sua adozione sono dimezzati ri-

spetto a quelli attualmente vigenti e resi perentori: decorso il tempo previsto, gli atti si intendono resi in senso favorevole.

Al fine di garantire che nelle ZES vengano eliminati fattori di disincentivo ad investire in termini di prolungamento dei tempi per la fruizione dei servizi essenziali collegati alla messa in attività delle realtà produttive è previsto uno strumento sanzionatorio che disincentivi il lassismo in seno degli enti pubblici e privati che forniscono servizi di pubblica utilità.

Nelle aree incluse nelle ZES, per tutte le iniziative che saranno ammesse ai benefici previsti, viene fissato il termine di novanta giorni per la realizzazione degli allacciamenti a tutti i servizi di pubblica utilità (energia, telecomunicazioni, acqua, gas) funzionali per la piena efficacia operativa degli impianti industriali.

A tutti i fornitori di servizi di pubblica utilità che non dovessero rispettare il termine perentorio previsto è applicata dal Comitato di Indirizzo della ZES una sanzione fino a 1.000 euro per ogni giorno di ritardo.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Al fine di garantire un pieno coordinamento tra le ZES a livello nazionale nonché tra l'Italia e le ZES internazionali e di stimolare gli investimenti diretti esteri, è nominato un coordinatore nazionale, soggetto delegato a garantire la piena operatività delle ZES istituite e a dare impulso alle ZES non ancora istituite, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

*5-ter*. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa di cui al comma *5-bis* nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto di cui al comma *5-bis* è stabilita la misura del compenso spettante al coordinatore nazionale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

*5-quater*. Il coordinatore nazionale di cui al comma *5-bis*, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a-quater*), al

fine di garantire il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, assicura:

a) con cadenza almeno trimestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con i commissari delle singole ZES e con il soggetto per l'amministrazione di cui al comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui al comma 3;

b) entro la fine di ogni trimestre, in raccordo con i commissari delle ZES regionali, la realizzazione di un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

1) numero di nuove imprese insediate nella ZES, suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

2) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;

3) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES, suddivise per classe dimensionale;

4) tipo e valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale e settore merceologico.

*5-quinquies.* Al termine dei sei anni dall'istituzione delle singole ZES, e successivamente con cadenza periodica, il coordinatore nazionale di cui al comma *5-bis* valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per il Sud e la co-



esione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

*5-sexies.* In caso di esito negativo del monitoraggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, può adottare modifiche o integrazioni alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5.

*5-septies.* La relazione del coordinatore nazionale contiene altresì una valutazione del conseguimento dei risultati attesi dalle singole ZES, al fine di valutare l'adozione, sentite le regioni interessate, di modifiche o integrazioni alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5.

*5-octies.* Agli oneri derivanti dai commi da *5-quater* a *5-septies*, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

*b)* all'articolo 4, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6.1.* Il Comitato di indirizzo, in raccordo con il commissario straordinario e nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui al presente articolo, nonché nel rispetto del piano di sviluppo strategico di cui al comma 5 e dell'articolo 6, svolge le attività di indirizzo volte ad assicurare:

*a)* le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella ZES;

*b)* ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di presentazione della proposta di istituzione di cui al comma 5. A tal fine, sulla documentazione di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili

di legalità, è acquisito il parere della prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di cui al periodo precedente, trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene, ferme restando comunque le attività di verifica dei soggetti preposti;

*c)* le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

*d)* la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 5;

*e)* l'istituzione di sportelli unici amministrativi che possono fungere da unica interfaccia per l'operatività delle semplificazioni amministrative indispensabili al miglior funzionamento della ZES quale attrattore; la velocizzazione della sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare e favorire procedure semplificate e regimi procedimentali speciali sulla base dei criteri derogatori e delle modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5;

*f)* le condizioni per l'accesso alle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico e l'utilizzo delle medesime, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di infrastrutture portuali;

g) la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti;

h) il rispetto del piano di sviluppo strategico di cui al comma 5 anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo di cui al piano di sviluppo strategico;

i) le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali e internazionali nell'area ZES;

l) l'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che il segretario generale intende stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;

m) l'accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle imprese presenti nella ZES;

n) l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa nonché dei dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

o) l'aggiornamento del piano di sviluppo strategico di cui al comma 5.

6.2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui al presente articolo, nonché nel rispetto del piano di sviluppo strategico di cui al comma 5, svolge ogni altra attività prevista dal medesimo piano di sviluppo strategico.

6.3. Le competenze di gestione sono assicurate con le modalità con cui le strutture

amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.

6.4. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 6.1 e 6.2, il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale, secondo le indicazioni del piano di sviluppo strategico, nonché delle procedure riguardanti le strutture amministrative di cui al comma 6.3. Ai fini di semplificazione e di accelerazione delle attività, il Comitato di indirizzo, sentito il segretario generale, previa intesa con gli enti e le regioni interessate, può attribuire sulla base di specifiche direttive generali l'esercizio di funzioni e compiti individuati nel piano di sviluppo strategico a componenti delle strutture amministrative di cui al comma 6.3.

6.5. Il Comitato di indirizzo adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno che, nel rispetto della normativa civilistica, definisce:

a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;

b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;

c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZES, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali;

d) le modalità di coinvolgimento dei sindaci delle aree interessate, nei casi in cui il Comitato di indirizzo tratti questioni attinenti a funzioni fondamentali e competenze degli enti locali, con particolare riguardo

alle attività funzionali del piano di sviluppo strategico e all'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del medesimo piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse e le modalità di gestione di cui al comma 6.3, nonché alle attività di verifica di cui al comma 6.1, lettera *b*).

6.6. Il Comitato di indirizzo può individuare al proprio interno un componente al quale delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZES, ferma restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto del ruolo precipuo delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.

6.7. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

*c*) all'articolo 4, il comma 6-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 6-*bis*. Il commissario straordinario di cui al comma 6 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della regione interessata, o, per la ZES interregionale, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al commissario straordinario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I commissari straordinari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.

*6-ter.* Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi all'infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il commissario straordinario di cui al comma 6 assume le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.

*6-quater.* Il commissario straordinario di cui al comma 6 ha piena autonomia contabile, finanziaria e amministrativa e utilizza i fondi disponibili e individuati con ordinanza emessa dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, per il funzionamento della struttura organizzativa. La sede istituzionale della struttura del commissario straordinario è stabilita presso gli uffici dell'Autorità di sistema portuale competente per territorio per la ZES o in diversa sede individuata con decreto del Presidente della regione »;

*d)* all'articolo 4, il comma *7-quinquies* è abrogato;

*e)* dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. *5-bis.* - (*Regime fiscale*) - *1.* Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche

imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) per l'imposta sul reddito delle società (IRES), applicazione di un'aliquota fissa pari al 10 per cento per i primi sette periodi d'imposta, al 15 per cento a partire dall'ottavo periodo d'imposta per ulteriori sette periodi d'imposta e al 20 per cento a decorrere dal quindicesimo periodo d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per cinque anni per gli immobili strumentali e funzionali all'attività d'impresa e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 70 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e il settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo e il nono anno al 20 per cento.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono esonerate dall'applicazione del regime *de minimis*.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale l'impresa ha già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno quattordici anni;



b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno quattordici anni;

c) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni;

d) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 5-ter. – *(Istituzione di un Fondo unico ZES) – 1.* Al fine di assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con la TEN-T, e di rendere efficace l'attuazione dell'attrattore ZES attraverso una sinergia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un Fondo unico per investimenti, nel quale confluiscono i contributi europei che hanno natura di investimento, tra cui i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), nonché le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a investimenti pubblici.

Art. 5-quater. – *(Disposizioni urgenti di semplificazione nelle aree ZES e ZLS e istituzione delle zone a burocrazia zero – ZBZ) – 1.* All'interno delle ZES e delle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono istituite le zone a burocrazia zero (ZBZ). Le ZBZ sono le

zone geografiche nelle quali si prevede la realizzazione di nuove iniziative produttive, esse sono individuate nel piano strategico regionale tra quelle non soggette a vincolo o tra quelle dove i vincoli sono decaduti.

2. Le proposte per l'istituzione di ZBZ sono presentate al Consiglio dei ministri e, una volta approvate, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le regioni interessate devono adottare tutte le misure di riduzione del tasso di burocratizzazione di loro competenza e definire le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti nelle ZES e ZLS. Le regioni e le amministrazioni comunali interessate devono dotarsi di sportelli unici amministrativi che possono fungere da unica interfaccia per l'operatività delle semplificazioni amministrative indispensabili al miglior funzionamento della ZES quale attrattore.

3. Tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e con qualsiasi oggetto, salvi quelli tributari, avviati su istanza di parte, sono adottati in via esclusiva dal commissario straordinario di cui al comma 6 dell'articolo 4, il quale può anche convocare le conferenze di servizi necessarie a concludere i procedimenti.

4. In caso di mancata adozione dei provvedimenti conclusivi entro i trenta giorni dall'avvio del procedimento, i provvedimenti si intendono positivamente adottati nei confronti del richiedente.

5. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, con l'eccezione di quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono si limitano all'istruttoria e trasmettono tutti i dati al commissario straordinario affinché questo adotti i provvedimenti conclusivi.

6. Se la ZBZ coincide con una zona franca urbana, il sindaco concede le risorse previste in favore delle zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive.

Art. 5-*quinquies*. – (*Istituzione delle aree doganali intercluse*) – 1. All'interno delle ZES e delle ZLS sono istituite aree doganali intercluse, ai sensi del codice doganale dell'Unione europea, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta sul valore aggiunto, anche in applicazione degli articoli 155 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che prevedono la facoltà per tutti gli Stati membri di non assoggettare a imposta beni non destinati al consumo finale.

2. La perimetrazione delle aree doganali intercluse è proposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, da ciascuna regione, ed è recepita in appositi decreti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di Giunta regionale.

Art. 5-*sexies*. – (*Distretti per la ricerca e l'innovazione*) – 1. Nelle ZES sono istituiti i distretti per l'innovazione, sviluppati nelle aree urbane prossime alla ZES e che possono essere stabiliti in qualità di ecosistema di innovazione *top-down* costruito in base a modelli multidimensionali di innovazione che mirano a rafforzare la competitività delle aree interessate. Le regioni, le università e gli enti di ricerca, nonché gli incubatori di imprese a caratterizzazione innovativa possono istituire centri di eccellenza per la ricerca e l'innovazione con la costituzione di un comitato distrettuale per la redazione annuale entro il 31 dicembre di un programma di proposte per la realizzazione di investimenti pubblici e privati e pubblico-privati.

Art. 5-*septies*. – (*Zona franca energetica - ZFE e ZES*) – 1. Ai fini della compensazione per il consumo di territorio subito per effetto dell'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, per i consumi dei pro-

dotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è istituita la zona franca energetica (ZFE).

2. Le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una ZFE, e per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Ai residenti nelle regioni interessate da attività di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi da almeno un anno e alle imprese che hanno la propria sede legale e operativa sul territorio regionale o all'interno della ZES e sono in possesso di idonea certificazione ambientale, è riconosciuto un rimborso pari all'aliquota nazionale di accisa. Sono escluse dal predetto rimborso le imprese che operano nel settore dell'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (codice ATECO 06), della fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (codice ATECO 19.20) e della siderurgia (codice ATECO 24.10).

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente articolo.

Art. 5-*octies*. - (*Silenzio assenso e autorizzazione unica*) - 1. Nelle aree incluse nelle ZES e nelle ZLS si applica la disci-

plina di cui all'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutto l'*iter* approvativo e di realizzazione degli investimenti previsti, senza termini di interruzione e per tutti i livelli di amministrazioni centrali e territoriali coinvolte.

2. Le singole regioni possono, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti, disciplinare i procedimenti di cui al comma 1 come procedimento semplificato unico che, considerato il prevalente interesse pubblico all'attuazione della ZES e della ZLS, mette capo a un'autorizzazione unica che tiene conto di tutti gli atti di assenso, concerto, licenza, nulla osta, autorizzazione, comunque denominati e previsti dalla legge per la realizzazione e l'esercizio dei lavori e delle attività connesse agli investimenti che sono ammessi al finanziamento del credito d'imposta e altre agevolazioni fiscali.

3. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-*bis* è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 6 dell'articolo 4.

4. Nell'esercizio della loro autonomia le regioni possono individuare il Comitato d'indirizzo della ZES come organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica.

*Art. 5-novies. - (Disposizioni sugli allacciamenti degli impianti industriali ai servizi di pubblica utilità) - 1.* Nelle aree incluse nelle ZES, per tutte le iniziative che sono ammesse ai benefici previsti, è fissato il termine di novanta giorni per la realizzazione degli allacciamenti a tutti i servizi di pubblica utilità (energia, telecomunicazioni, acqua, gas) funzionali per la piena efficacia operativa degli impianti industriali. A tutti i fornitori di servizi di pubblica utilità che non rispettano il termine perentorio previsto è applicata dal Comitato di indirizzo della ZES una sanzione da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo ».